

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 22-12-1997

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE DI
OCCUPAZIONE

CAPO I
NORME GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

2. Sono altresì disciplinate, la misura del canone in rapporto alla natura e al beneficio economico delle occupazioni, le agevolazioni ed esenzioni, le sanzioni, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, nonché la classificazione in categoria delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche indicate nel successivo art. 2.

Art. 2

Oggetto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono soggetti a canone anche le occupazioni effettuate sulle strade provinciali e statali che attraversano il centro abitato.

4. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, così come individuato nei precedenti commi, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 3

Presupposto per l'applicazione del canone

1. Presupposto per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è la semplice sottrazione, a vantaggio particolare del singolo, di un'area o di uno spazio pubblico, all'uso diretto ed immediato della collettività: pertanto esso si applica indipendentemente dalla natura dell'occupazione, dalla causa che l'ha generata e dalla volontarietà della stessa, senza margine alcuno di discrezionalità in deroga al presente regolamento.

2. Nel caso di occupazioni per lavori appaltati dal Comune, non si fa luogo all'applicazione del canone, solo per il periodo e per l'area o spazio assegnati per lo svolgimento dei lavori commissionati, anche per le occupazioni conseguenti ad appalti di iniziativa comunale per la dotazione di infrastrutture e/o servizi di pubblica fruizione (esercizi commerciali presso aree verdi di proprietà comunale, ecc.)

3. Per i casi particolari che si dovessero eventualmente verificare, ferma restando la norma generale di cui al 1° comma, si rimanda alle sentenze, circolari e risoluzioni emanate ed emanande, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ancorchè compatibili con il presente regolamento.

Art. 4

Natura delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, ove con il termine "stabile" si intende che le aree o gli spazi interessati diventano indisponibili per la collettività per l'intero periodo concesso, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni, ai sensi dell'art. 27, c.5, del D.Lgs 285/92. Le frazioni di anno sono sempre computate ad anno solare;

b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno: rientrano comunque in tale tipologia le occupazioni ricorrenti, il cui periodo di ricorrenza, computato per ciascun anno, è comunque inferiore all'anno stesso, laddove è concessa la facoltà di richiesta della concessione una sola volta per più anni, anzichè anno per anno.

Art. 5

Obbligo della concessione e casi particolari.

1. Qualsiasi occupazione di aree e di spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

2. Sono esentate sia dalla richiesta che dal versamento del canone le occupazioni occasionali e quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, per un massimo di 60 minuti.

3. Sono esentati dal rilascio di atto di concessione, ma non dal pagamento del canone le occupazioni temporanee effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio a pagamento: in tal caso la concessione è rilasciata all'eventuale concessionario dell'intera area di parcheggio.

4. Non sono altresì subordinate al previo rilascio del relativo atto di concessione, ma a semplice assegnazione, a cura del Comando dei VV. UU., in stretta collaborazione con l'Ufficio finanziario cui è delegato il compito della riscossione, contestualmente al pagamento del canone dovuto:

a) le occupazioni, non ricorrenti, di venditori su area pubblica in forma itinerante, così come definiti all'art. 28, c.1, lett. b) del D.Lgs. 114/98;

b) quelle di venditori occasionali (spuntisti), nelle aree mercatali, nonché quelle realizzate da venditori ed espositori di varia natura, in occasione di fiere, festività, sagre, e qualsiasi altro tipo di manifestazione o festeggiamento, nelle aree loro assegnate: l'assegnazione è comunque subordinata alla dimostrazione di aver provveduto al versamento del canone per il posto in fase di assegnazione.

c) quelle per piccoli lavori edili, non incidenti eccessivamente sulla circolazione stradale o pedonale, con superficie non superiore a dieci metri quadrati e per un periodo non superiore a cinque giorni.

Per tutte queste occupazioni, il documento di quietanza di versamento del canone, effettuato spontaneamente sempre prima dell'inizio dell'occupazione, assolve contestualmente tale obbligo. Gli occupanti di cui alla lettera c) sono tenuti oltre al pagamento del canone, anche ai diritti di sopralluogo di cui all'art.10, c.1, lett. d). Non si fa luogo a restituzione del canone pagato anticipatamente, per inconvenienti di qualsiasi natura (metereologici, ecc.) che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'occupazione assegnata.

Art. 6

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive, le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
- non munite di quietanza di versamento del canone e dei diritti connessi, nei casi di cui al precedente comma 4.

2. Le occupazioni abusive, realizzate ai fini di lavori edili e risultanti dal verbale di contestazione, sono considerate sempre temporanee.

3. Le occupazioni abusive sono passibili di sanzioni penali e civili, secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone, nonché delle sanzioni

amministrative pecuniarie indicate nel successivo 32 e delle spese di accertamento. Per la loro cessazione il Comune si avvale di tutte le facoltà di legge previste in tema di difesa della proprietà e del possesso, ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile, nonché di tutte le altre norme vigenti.

Art. 7

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area, dello spazio o del bene occupato, e dei parametri significativi fissati nel presente regolamento, tutti risultanti dall'atto di concessione o dal verbale di contestazione. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento.

2. Vi è, comunque, solidarietà passiva, tra committente (diverso dal Comune) e com-missionario, nel caso di lavori che comportino occupazione di area o spazio pubblico, indipendentemente dall'esistenza o meno di atto di concessione in capo ad uno dei due soggetti.

3. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 8

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato e integrato con le disposizioni in vigore in materia di circolazione stradale (Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione).

3. L'attivazione del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda rivolta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. La domanda va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Contenuto della domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale, in via temporanea o permanente, deve inoltrare domanda per ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. Nel caso di occupazioni a carattere ricorrente, con ricorrenza pluriennale è concessa la facoltà di richiedere il rilascio di un atto di concessione unico, valido anche per gli anni successivi.

3. La domanda, redatta preferibilmente su apposito stampato predisposto dal Comune, deve comunque contenere, a pena di improcedibilità:

a) nel caso di persona fisica o ditta individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente e il numero di partita IVA della ditta;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e/o il numero di partita IVA, nonché le generalità, codice fiscale e il domicilio del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condominio la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e/o ogni elemento utile all'individuazione della porzione di suolo o spazio pubblico o bene che si intende occupare;

d) la superficie e/o ogni altro elemento necessario alla quantificazione del canone dovuto;

e) la durata, la frequenza, nonché la fascia oraria dell'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) l'impegno a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le leggi in vigore, nonché le prescrizioni dell'atto di concessione o qualsiasi altro obbligo che l'Amministrazione intenda successivamente disporre, per cause di forza maggiore o eventuali necessità di pubblico interesse;

h) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione alle scadenze previste;

i) l'impegno a non subconcedere o trasferire a terzi la concessione;

l) l'attestato di versamento del fondo rimborso spese di cui al successivo art. 10.

4. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

6. Al fine di snellire le incombenze burocratiche, si dispone che per le occupazioni temporanee che non richiedano, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, particolari prescrizioni in ordine alla concessione dell'area richiesta, la domanda debba essere prodotta almeno 15 giorni prima della data richiesta di inizio dell'occupazione.

7. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può

essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, egli ha l'obbligo di inoltrare tempestiva comunicazione via fax o per telegramma. L'ufficio deputato provvederà ad accertare se esistano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le sanzioni previste.

Art. 10

Fondo rimborso spese

1. Alla domanda di concessione di cui al precedente art. 9, dovrà essere allegata la quietanza di versamento di un fondo rimborso spese pari a £. 50.000, comprensivo di diritto per stampati, istruttoria e sopralluogo, come dal seguente prospetto:

a) rimborso spese stampati	£. 5.000
b) diritti di istruttoria	£. 15.000
c) diritti di sopralluogo preliminari all'atto	£. 15.000
d) diritti di sopralluogo successivi all'atto	£. 15.000

2. Nel caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione Cosap ad organismo diverso dall'Ente comunale, ai sensi dell'art. 22 c.3, della legge 142/90, i diritti di cui al punto d), sono devoluti interamente al concessionario della gestione.

3. L'ammontare del fondo rimborso spese può essere variato in ogni momento con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 11

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta, motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. In generale, ai sensi dell'art. 2 c.3 della legge 241/90, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata, è fissato in trenta giorni.

3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma, per le occupazioni di cui al comma 6 del precedente art. 9, il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro quindici giorni.

4. Eventuali richieste, da parte dell'ufficio, di chiarimenti, informazioni o integrazioni della documentazione prodotta, sospendono il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

5. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 12

Modalità organizzative e responsabilità connesse

1. Al Dirigente designato dall'Amministrazione Comunale spetta la supervisione ed il controllo dell'esatta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Egli ha facoltà, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, di affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti della propria struttura organizzativa, nonché a terzi la fase di accertamento e riscossione, qualora sussistano le condizioni di convenienza sotto il profilo economico e funzionale.

3. In ogni caso, nell'ambito dell'intera struttura organizzativa ai fini Cosap, in relazione alle specifiche responsabilità e competenze, dovranno essere istituiti e tenuti i seguenti documenti:

- registro in cui annotare in sintesi, seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio, i provvedimenti di concessione, individuati con le generalità dei titolari, dei luoghi di occupazione, del periodo della stessa e con l'indicazione di eventuali variazioni o particolari prescrizioni;
- registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni sia temporanee che permanenti;
- schedario dei contribuenti per occupazioni permanenti e ricorrenti, con annotazione degli estremi di versamento.
- bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale, per la riscossione del canone di occupazione;
- bollettari madre-figlia numerati progressivamente, per i rimborsi.

4. Tutti i documenti di cui al precedente comma, (che possono essere compilati anche in modo meccanografico con l'utilizzo di moduli in continuo), prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati, in ogni pagina, dal Dirigente o dal Segretario Comunale.

5. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione, sono attribuiti al concessionario i poteri e le responsabilità connesse con l'accertamento e la riscossione. In particolare il Concessionario Cosap:

- cura tutte le operazioni necessarie alla esazione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva e applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti;
- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva.

Il concessionario è tenuto, inoltre, a custodire un elenco, redatto anche con procedure informatiche, dei versamenti trimestrali effettuati, al netto dell'aggio, alla Tesoreria Comunale.

Art. 13

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il Responsabile, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

3. Verificata la regolarità e la completezza della domanda, egli provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati, in assenza di particolari impedimenti, entro 5 giorni dalla richiesta. Entro lo stesso termine, dovranno essere comunicati le eventuali difficoltà tecniche che ne impediscano il rispetto della scadenza.

4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione o necessiti di ulteriori elementi per l'acquisizione dei relativi pareri tecnici, il responsabile formula all'interessato in termine utile, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda dev'essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro giorni 15 dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

6. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche, è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza su eventuali altri richiedenti.

7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è accordata al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee (stesso giorno), decide la sorte.

Art. 14

Conclusione del procedimento amministrativo

1. Il Responsabile, terminata l'istruttoria, nella previsione di esito favorevole, acquisisce dall'Ufficio finanziario la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento e dandone contemporaneamente comunicazione al richiedente, con l'invito a versare il canone dovuto (o la prima rata dello stesso, ove ne ricorrano i presupposti), entro dieci giorni: lo scadere infruttuoso di tale

termine, conclude, in ogni caso, negativamente il procedimento di rilascio della concessione.

2. Anche nel caso di diniego della concessione, il funzionario conclude il procedimento rimettendo al Dirigente tutti i documenti necessari.

Art. 15

Contenuto dell'Atto di concessione e deposito cauzionale

1. L'atto di concessione deve contenere:

- a) l'ubicazione precisa dell'area o dello spazio concessi, nonché l'uso specifico cui sono destinati;
- b) la misura esatta dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, lineari o in qualsiasi altra unità sensibile ai fini del calcolo del canone d'occupazione;
- c) la durata concessa, la fascia oraria di utilizzazione;
- d) la nota di determinazione analitica del canone di cui al precedente art. 14;
- e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario ai sensi del successivo art. 16.

2. La concessione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente il concessionario.

3. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, potrà prescriversi il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto, soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

Art. 16

Principali obblighi del concessionario

1. Nel provvedimento di concessione, deve essere espressamente previsto a carico del concessionario, l'obbligo di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga nei termini prescritti;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e ai terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) collocare appositi ripari a delimitazione dell'area di lavoro, evitando spargimenti di materiali o di liquidi sul suolo adiacente, pubblico o privato;
- g) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- h) versare il canone dovuto alle scadenze stabilite;
- i) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- l) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con i terzi per la modifica delle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- m) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- n) non trasferire la concessione a terzi o in subconcessione;

2. L'atto di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti incaricati del controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dello stesso, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

3. La concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche, non implica, da sola, che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione stessa, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Art. 17

Rilascio della concessione

1. Il materiale rilascio dell'atto di concessione è comunque subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone, ovvero della prima rata di esso, ove ricorrano i presupposti per la rateizzazione, nonché dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'art. 15, comma 3.

2. La mancata dimostrazione di cui al comma precedente, entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile del procedimento, determinerà l'automatica nullità del provvedimento di concessione.

Art. 18

Revoca o modifica delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà, con atto motivato, di revocare o modificare la concessione.

2. La revoca o la modifica danno diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo senza interessi.

3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

4. Nell'ordinanza di revoca o modifica è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio con addebito a carico dell'inadempiente e incameramento del deposito cauzionale, eventualmente costituito ai sensi del precedente art. 15, comma 3.

5. Il provvedimento di revoca o modifica è notificato a mezzo del Messo Comunale.

6. Il concessionario colpito da provvedimento di revoca o modifica è tenuto a ripristinare il bene o modificare l'occupazione secondo quanto impartitogli, trasportando altrove i materiali di rifiuto, le attrezzature e quant'altro e provvedendo alla migliore pulizia e sistemazione dei luoghi.

Art. 19

Decadenza ed estinzione delle concessioni

1. Il concessionario può incorrere nella decadenza:

a) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o faccia uso improprio del suolo concesso, anche a mezzo dei propri collaboratori o dipendenti, o non adempia alle norme imposte dalla Legge e dal presente regolamento.

b) per mancato versamento del canone e di altri eventuali ulteriori diritti dovuti, protrattosi oltre sessanta giorni rispetto ai termini previsti nell'atto di concessione e nel presente regolamento;

c) nel caso di occupazione mediante posteggio per il commercio su area pubblica, se assente per un periodo superiore a un quarto di quello concesso, (da calcolarsi singolarmente per ogni anno nel caso di concessioni pluriennali).

d) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

2. E' causa di estinzione della concessione:
- a) la mancata fruizione del suolo concesso, senza giustificato motivo, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, nel caso di occupazione permanente, e entro 30 giorni, nel caso di occupazioni temporanee;
 - b) il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, o si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione comunale;
 - c) la morte e la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - d) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. La decadenza dalla concessione o l'estinzione della stessa per cause imputabili al concessionario, non dà diritto alla restituzione, nemmeno parziale, del canone eventualmente pagato, nè esonera da quello ancora dovuto e dalle sanzioni correlate.

Art. 20

Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse in concessione, senza diritto d'indennizzo alcuno per i concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente: nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 2° comma dell'art. 18.
2. Per la procedura di sospensione si applicano le norme indicate nell'art. 18.

Art. 21

Rinnovo e rinuncia delle concessioni

1. Il titolare dell'atto di concessione può chiedere il rinnovo della concessione, nel caso di occupazioni permanenti, almeno novanta giorni prima della scadenza, mentre può chiedere la proroga, entro i termini di scadenza, nel caso di occupazioni temporanee.
2. Nella domanda dovranno essere indicati i motivi del rinnovo o della proroga, il periodo che s'intende prorogare, nonché gli estremi della concessione.
3. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter procedurale per il rilascio delle concessioni, previsto nel presente regolamento.
4. Il concessionario in qualsiasi momento può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta.
5. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato anticipatamente, nè esonera da quello restante, per tutto il periodo concesso nel caso di occupazioni temporanee e per l'anno in corso per quelle permanenti e temporanee a ricorrenza pluriennale.

Art. 22
Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea di suolo o spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 10 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 9.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

CAPO II
NORME DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 23
Criteri ordinari per la determinazione del canone

1. In ossequio al disposto dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 446/97, il canone per ciascuna specifica occupazione, è individuato tenendo conto della classificazione in categorie di importanza delle strade e delle aree, della entità dell'occupazione esprimibile in metri quadrati o metri lineari, della durata dell'occupazione, del valore economico della disponibilità dell'area, delle modalità e specificità dell'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di particolari riduzioni e agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico.

2. A tale scopo, stabilite la tariffa base per le occupazioni temporanee e quella per le occupazioni permanenti, di cui al successivo art. 24, il calcolo del canone dovuto si ottiene moltiplicando le stesse per l'entità dell'occupazione, per la durata di quelle temporanee, e per i coefficienti moltiplicatori contenuti nel successivo articolo 27, i quali tengono conto di tutte le caratteristiche enunciate al comma 1.

3. In ogni caso, il canone minimo dovuto è pari a £. 20.000, con esclusione delle occupazioni non superiori ad un giorno.

Art. 24
Tariffa base

1. La tariffa base generale per il calcolo del canone, in caso di occupazione permanente è di £. 43.000 a metro quadrato o lineare all'anno, mentre per l'occupazione temporanea si applica la tariffa base giornaliera di £. 3.000 a metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore alle 12 ore, al giorno, si applica la riduzione del 30%.

3. Per le occupazioni temporanee, la cui durata, nell'anno, sia superiore a 30 giorni, anche se non continuativi, si applica la riduzione del 50%.

4. Le occupazioni temporanee eccedenti i mille metri quadrati o lineari, sono calcolate, per la parte eccedente, in ragione del 20%.

Art. 25

Criterio di determinazione dell'entità delle occupazioni

1. L'entità delle occupazioni, è calcolata in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Più occupazioni della stessa natura, si sommano tra loro nella stessa area di riferimento: in tal caso si considerano nel computo, anche le aree, i tratti e gli spazi intermedi, anche se non materialmente occupati, in quanto connessi agli stessi, nella considerazione che non possono essere concessi ad altri.

3. Non si fa luogo ad applicazione del canone per le occupazioni, che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, ove col termine "complessivamente" si intende la somma di tutte le occupazioni omogenee tra loro, ossia temporanee o permanenti. Sono, comunque, esclusi da tale esenzione, i mezzi pubblicitari, comprese le frecce segnaletiche, i cartelli indicatori, le transenne pubblicizzate e simili, per i quali si rientra nel caso previsto al comma 4, lett. b), i paletti e le transenne di cui al comma 4) lett. g), nonché i cassonetti per il condizionamento dell'aria, per i quali è stabilita convenzionalmente come minima entità di occupazione il metro quadrato o lineare.

4. Si esaminano specifiche tipologie di occupazione, stabilendone l'entità attraverso particolari criteri convenzionali.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, soggetti al pagamento del canone, quei manufatti costituiti da listoni di pietra o da altri materiali, o da interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modificazione del piano stradale intesa a facilitare l'accesso di veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, senza alcuna opera visibile, non danno luogo all'applicazione del canone.

L'entità dell'occupazione è determinata convenzionalmente dalla lunghezza lineare dell'accesso, calcolato sul fronte di fabbrica;

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta di abolizione del passo. Le spese di ripristino dell'assetto stradale, sono a carico del richiedente. Non sono soggetti a canone i passi carrabili per i quali,

negli anni precedenti, sia avvenuta l'affrancazione della Tosap ai sensi dell'art. 44, c. 11 del D.Lgs. 507/93.

b) Impianti pubblicitari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari:

L'entità dell'occupazione è data dalla superficie degli impianti, per la parte adibita alla pubblicità, ridotta della metà nel caso di mezzi bifacciali, con un minimo di un metro quadrato

c) Aree di sosta indiscriminata o destinate a parcheggio dei residenti:

Il Comune, su apposita richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle limitazioni del CdS o di particolari esigenze di viabilità o pubblico interesse, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per un massimo di 10 metri quadrati.

Con le stesse limitazioni e modalità il Comune può anche concedere determinate aree da destinare a parcheggio per i residenti o altri usi similari. In tutti questi casi,

l'entità dell'occupazione è determinata dalla superficie risultante dal provvedimento di concessione.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata a tale servizio e comunque risultante dall'atto di concessione.

d) Impianti per la distribuzione di carburanti:

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, l'entità dell'occupazione è data dalla superficie dell'area complessivamente adibita, comprensiva di chioschi, colonnine montanti, serbatoi e pensiline.

e) tende parasole:

L'entità dell'occupazione è determinata dalla superficie risultante dal braccio, nella sua massima estensione per la larghezza

Il canone dovuto per tali tipologie è indipendente da eventuali altri canoni dovuti per l'occupazione del suolo sottostante.

f) Botole, intercapedini, feritoie e simili:

L'entità dell'occupazione è determinata dalla superficie sottostante il suolo, con l'aggiunta di quella sul suolo, determinata dalla presenza di particolari manufatti

g) Paletti e transenne

L'entità dell'occupazione è calcolata in metri lineari e computata alla lunghezza delle delimitazioni da essi realizzate, con misura minima convenzionale di 1 metro

Se le transenne sono dotate di messaggi pubblicitari si rientra nel calcolo di cui alla lettera b)

h) Occupazioni di sottosuolo e soprassuolo in genere

Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, come cavi, condutture, impianti e manufatti in genere, al di fuori delle tipologie precedentemente elencate, poste in essere da privati,

l'entità dell'occupazione è determinata dalla lunghezza lineare della massima dimensione percepibile del manufatto

i) Occupazioni del suolo in genere:

l'entità dell'occupazione è espressa in metri quadrati e determinata dalla superficie del mezzo

Tale metodo si applica anche alle occupazioni di spazi soprastanti il suolo, la cui altezza dallo stesso sia inferiore a 1,5 metri, nonché le pensiline di riparo alle fermate del trasporto di linea. Si applica inoltre ai cassonetti per la raccolta, differenziata o meno, dei rifiuti, che non rientrino nell'ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 30, c.1, lett i).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

l) Impalcature e ponteggi

Per le impalcature, i ponteggi e similari occupazioni a sviluppo prevalentemente lineare, in cui una delle due dimensioni sia nettamente inferiore all'altra e non superiore ad 1,5 metri,

l'entità dell'occupazione è espressa in metri lineari e determinata dalla lunghezza della linea di fabbrica interessata dal lavoro per il fattore moltiplicativo 1,5

Rientrano in tale determinazione le eventuali protezioni aeree o al suolo, imposte per particolari condizioni di pericolo e le segnaletiche per la pubblica incolumità. Non rientrano in tale determinazione le aree di lavoro e quelle per il deposito di materiali, le quali, rigorosamente recintate, sono computate a metri quadrati, seguendo il tradizionale metodo dello sviluppo superficiale.

L'entità dell'occupazione è quella risultante dall'atto di concessione e riguardante l'intera area sottratta, per lo spettacolo e le attrezzature, ivi compresi i veicoli per il ricovero di mezzi, persone e animali.

n) Occupazioni commerciali in mercati, fiere, festeggiamenti e manifestazioni
L'entità dell'occupazione, è calcolata in metri quadrati e, in ogni caso, determinata dalla superficie complessiva di vendita, intendendo per essa la somma delle superfici di banchi, attrezzature, veicoli adiacenti e della proiezione al suolo di ombrelloni, tendoni e simili, per la sola parte eventualmente eccedente.

Nel caso di manifestazioni, sagre, ecc., nell'atto di concessione dovranno essere indicate distintamente le aree da destinare agli operatori commerciali, rispetto alla rimanente area assegnata.

o) Commercio in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante, non ricorrente, provvisti di tutte le autorizzazioni di cui al D.Lgs. 114/98, non dovranno chiedere alcuna concessione ma eseguire il versamento del canone prima di iniziare l'occupazione. Gli stessi, che invece intendono frequentare in modo ricorrente, anche per brevi e discontinui periodi, dovranno munirsi di regolare atto di concessione, ove sarà precisamente indicato il periodo o i giorni di ricorrenza, gli orari, nonché i luoghi di frequentazione consentiti. Per tali tipologie di occupazione

l'entità di occupazione è convenzionalmente stabilita in metri quadrati 12 con riferimento alla categoria più elevata delle aree interessate

p) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio con apposito atto deliberativo, gestito direttamente dall'Amministrazione, *la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata convenzionalmente in mq. 12.* Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorchè effettuata negli spazi appositamente designati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.

q) Occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo in genere

Ai fini della determinazione dell'entità dell'occupazioni temporanee, escluse le specifiche tipologie indicate in questo articolo, valgono le stesse considerazioni delle occupazioni permanenti, indicate nelle lettere b), g), h) ed i) del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. lavori edili, di manutenzione, di posa in opera di

cavi e condutture, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e delle occupazioni, nelle loro varie fasi di sviluppo.

Art. 26

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:

- I categoria :
C.so Vitt. Emanuele, P.zza Plebiscito, C.so Umberto, P.zza XX Settembre, Largo Rosario, Via Mazzini, Via S. D'Acquisto, Belvedere Amm. Sansonetti, P.zza G. Carducci, Largo Chiesa.
- II categoria :
Tutte le altre vie e spiazzi esistenti nel resto dell'abitato ed entro il raggio di 2 chilometri dallo stesso.
- III categoria :
Aree e vie dei rimanenti sobborghi, contrade e frazione di S.Basilio.

Art. 27

Coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone

1) Categoria di importanza delle strade:

a) 1° Categoria	1,00
b) 2° Categoria	0,80
c) 3° Categoria	0,60

2) Valore economico della disponibilità dell'area :

a) Area di servizio per distribuzione carburanti	3,00
b) Aree di parcheggio limitate ad ora	3,00
c) Aree destinate al mercato settimanale	1,40
d) " " ai mercati gionalieri	1,00
e) " " a fiere e festeggiamenti	2,00
f) " " a fiere e mercati attrezzati *	2,50
g) aree per spettacoli viaggianti (art.25, lett. m)	0,50
h) accesso ai distributori di carburanti	1,50
i) Ogni altro uso (temp. o permanente)	1,00

* Sono considerate aree di fiere o mercati attrezzati quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale o fieristica disciplinate in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

3) Sacrificio imposto alla collettività per la modalità di occupazione:

a) Occupaz per passi carrabili	0,50
b) " determinanti notevole riduzione della viabilità	1,40
c) " " ridotta " " "	1,00
d) " per spazi soprastanti e sottostanti	0,50
e) " " " (di altezza inferiore a 1,5 metri)	1,00
f) " con allocaz stabile di strutture e impianti fissi	1,20
g) " senza " " " " " " "	1,00
h) " temporanee per la parte eccedente i mille metri quadrati o lineari	0,20
i) " <i>temporanea più a</i> " trenta giorni nell'anno	0,50
l) " temporanee fino a 12 ore giornaliere	0,70

4) Natura dell'attività:

a) industriale, professionale e di servizi	1,10
b) commerciale e artigianale (occ. temporanee)	0,80
c) Commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto (occ. temp.)	0,50
d) edile (occ. temp., limitatamente al periodo autorizzato, escluse le proroghe)	0,40
e) Manifestazioni (occ. temporanee) politiche, culturali, istituzionali e sportive	0,30
f) Postazioni di vendita o somministranz nell'ambito di manifestazioni di cui alla lett. e) e all'art. 30, c. 1, lett.c) e d)	0,80
g) ogni altra tipologia di occupazione temporanea o permanente	1,00

Art. 28

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, esclusi i casi di cui all'art. 30, comma 1, lett. i), con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo, nonché con impianti e manufatti di vario genere sul suolo, ivi compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la **tariffa speciale**, prevista ai sensi dell'art. 63, c.2, lett. f) del D.Lgs. 446/97, di **£. 6.450/ml.**

Essa è ottenuta dalla minima tariffa prevista dal presente regolamento, nell'ambito delle occupazioni permanenti, per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, con l'ulteriore riduzione del 50%. Il calcolo effettuato è stato

quello di moltiplicare la tariffa base delle occupazioni permanenti, £. 43.000, per i coefficienti minimi di ciascuna categoria di cui all'art. 27:
 $\text{£. } 43.000 \times 0,60 \times 1,00 \times 0,50 \times 1,00 = \text{£. } 12.900/2 = \text{£. } 6450 \text{ a ml. ad anno}$

2. Per le occupazioni di cui al punto 1, aventi carattere temporaneo, indipendentemente dall'eventuale esenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. i), si applica la tariffa base per le occupazioni temporanee di cui all'art. 24, considerando l'occupazione in metri lineari, ai sensi del successivo comma, moltiplicata per i coefficienti specifici adattabili alla occupazione realizzata.

3. Ai fini del calcolo dell'entità delle occupazioni di cui ai commi 1 e 2, realizzate lungo strade o aree del demanio comunale, comprese quelle gravate da servitù di pubblico passaggio, si prescrive quanto segue:

a) per le occupazioni lungo le strade, l'entità di occupazione è rappresentata dalla lunghezza della strada o porzione di essa effettivamente occupata, (con tutto quanto ivi contenuto: linee aeree, condutture del sottosuolo, cabine, ecc.) misurata in metri lineari;

b) nel caso di semplice attraversamento, da due fondi contigui alla strada, l'entità è rappresentata dalla lunghezza dell'attraversamento, semprechè la strada sia libera da altre occupazioni dello stesso tipo: in tal caso si rientra nella modalità di commisurazione di cui alla lett. a);

c) nel caso di piazze o quant'altro assimilabile, l'entità è commisurata in metri lineari o quadrati, a seconda che trattasi di cavi e simili o di altro manufatto a dimensione superficiale: in tal caso si applicano le tariffe individuate ai punti 1 e 2, anche alle superfici.

d) l'arrotondamento è effettuato all'unità di metro lineare superiore per ciascuna porzione di strada e per ciascuna strada o per ciascun attraversamento, nei casi a) e b), e al metro lineare o quadrato, per ciascuna occupazione di cui al caso c);

4. Ad ogni buon conto, in sede di prima applicazione del canone per le occupazioni di cui al precedente comma 1, escluse quelle strumentali alle stesse di cui al successivo comma 6, la misura del canone annuo, è commisurata al numero complessivo delle relative utenze, e determinato, forfettariamente, nella misura di £. 1.250 ad utente: in ogni caso, la misura minima di canone dovuto non può essere inferiore a £. 1.000.000.

5. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'anno precedente ed include le utenze in atto al 31/12, nonchè tutte quelle cessate in tale esercizio finanziario: è in facoltà del Comune di richiedere informazioni e documenti giustificativi, compreso l'elenco delle utenze in atto, cessate e iniziate, nonchè di effettuare tutti i controlli necessari ed eventuali.

6. Con lo stesso criterio e la medesima misura minima di £. 1.000.000, è determinato il canone complessivamente dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

7. Ai sensi dell'art. 63,c.2, lett. f), punto 4), il canone di cui al comma 4 è rivalutato annualmente, in modo automatico, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 29

Oneri aggiuntivi e detrazione di altri canoni

1. Il canone di occupazione di cui al presente Regolamento, può essere maggiorato di eventuali oneri aggiuntivi, da stabilirsi di volta in volta, in relazione alla manutenzione, per effetto dell'occupazione, del suolo e del sottosuolo.

2. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 30

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi;
- b) " " " da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- c) " " temporanee per manifestazioni aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, non comportanti attività di vendita o somministrazione.
- d) le occupazioni temporanee, realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 469/97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni di soprassuolo mediante festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie: in tal caso si applica il criterio di tassazione previsto all'art. 25, comma 4, lett. b), limitatamente alla porzione di manufatto interessato dal messaggio pubblicitario.
- h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale, durante la sosta e nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni permanenti con impianti, cavi e condutture, adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto di concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali;

- m) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- n) gli accessi unici ai fondi rustici;
- o) le occupazioni permanenti effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- p) le occupazioni temporanee non superiori a 60 giorni all'anno da parte di esercizi abilitati alla somministrazione di cibi e bevande in tutto il territorio comunale, qualora gli stessi possano dimostrare il sostenimento di spese relative ad attività pubbliche di animazione culturali e spettacolari, in misura almeno pari al canone risultante applicando i parametri di cui all'art. 27; in tal caso, il relativo programma di attività culturali e ricreative dovrà essere preventivamente sottoposto al nullaosta degli Assessori comunali alla Programmazione ed al Turismo, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni e dovrà essere rendicontato agli stessi Assessori entro 30 giorni dalla data dell'ultima occupazione dell'area pubblica;
- q) le occupazioni temporanee per scopi commerciali e artigianali su aree ricadenti nel perimetro del centro antico Schiavonia, delimitato da via Muraglie, Largo Rosario, Piazza Plebiscito e via Mazzini.

Art. 31

Modalità e termini di versamento del canone

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 14, c. 1, deve essere effettuato il versamento del canone dovuto, o della prima rata ove ne ricorrano le condizioni, e l'attestato di versamento allegato all'atto di concessione.

2. La rateizzazione è consentita per cifre superiori a £. 500.000 nel caso di occupazioni temporanee e di £. 3.000.000, per quelle permanenti. Le scadenze delle rate sono stabilite come segue:

- nel caso di occupazioni temporanee, non ricorrenti, suddivisione in due rate di uguale importo, la prima all'atto della concessione e l'altra entro un mese e, comunque entro il termine stabilito per la cessazione dell'occupazione;
- nel caso di occupazioni temporanee, con ricorrenza pluriennale, e per quelle permanenti il canone relativo al primo anno si versa, in unica soluzione, all'atto di rilascio della concessione, mentre quello per gli anni successivi, è versato in quattro rate uguali anticipate, alle scadenze del 31/01 - 30/04 - 31/07 e 31/10: non sussistendo le condizioni per la rateizzazione il versamento è effettuato, in unica soluzione, al 31 gennaio di ciascun anno successivo al primo.

3. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite, protrattosi oltre trenta giorni, comporterà, oltre le sanzioni di rito, la decadenza del diritto alla rateizzazione, con conseguente versamento in unica soluzione per l'intero anno o periodo in argomento. Il calcolo degli interessi decorrerà a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza non rispettata, da calcolarsi sull'intera quota parte rimanente del canone dovuto, in ragione del 5% annuale, da calcolarsi giorno per

4. Il pagamento del canone è effettuato, mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comune o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore. E' consentito il versamento diretto nel caso di cifre inferiori a £ 50.000: nel qual caso sarà rilasciata apposita quietanza, da bollettario a madre e figlia preventivamente vidimato.

Art. 32 Sanzioni

1. Chiunque occupa abusivamente gli spazi e le aree pubbliche, così come compiutamente definiti all'art. 2 del presente regolamento, oltre che al pagamento del canone dovuto, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.

2. Qualora l'area o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio, è soggetto alla sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dall'accertamento, risultante dal verbale di contestazione, si ha la decadenza della concessione con effetto immediato.

4. La decadenza della concessione, in tutti i casi previsti all'art. 19 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite in questo articolo.

5. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca anotevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92, nella misura minima prevista di £. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tale tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione alla recidiva, con il massimo di £. 940.000.

6. Inoltre, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria, dell'obbligo per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese, ai sensi del comma 5, art. 20, del D.Lgs. 285/92.

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in vigore in materia di sanzioni amministrative.

Art. 33 Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del D.Lgs. 285/92.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diversi dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211, facendo però capo al Sindaco, anziché al Prefetto.

Art. 34

Disciplina degli accertamenti

1. L'Ufficio preposto provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione, trasmesso con le modalità di cui al precedente comma, costituisce titolo per il versamento del canone.

3. Il termine di prescrizione degli adempimenti di cui ai precedenti commi è stabilito in anni cinque dall'evento.

Art. 35

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate, a titolo di canone, sanzioni, spese di rimozione e ripristino, e quant'altro correlato è effettuata con il procedimento di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639.

2. Le spese per la procedura coattiva, sono attribuite al debitore, nella misura determinata annualmente dalla G.M. e recuperate con la stessa procedura.

Art. 36

Disciplina dei rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante, a titolo di canone d'occupazione, provvede l'ufficio finanziario.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, entro due anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. La restituzione deve avvenire entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso, che va comunque presentata.

4. Circa gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice Civile, concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 37

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinate dal Regolamento, sono

demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 1034/72.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Il contratto in corso con la società Artel srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tosap, spiega i suoi effetti anche per la gestione del Canone di occupazione - Cosap, di cui al presente Regolamento.

2. Le concessioni di occupazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, purchè non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel medesimo regolamento.

3. Il pagamento del canone, entro il 31 gennaio 1999, con invio della copia di quietanza al Servizio di accertamento e riscossione Cosap, costituisce conferma implicita della richiesta di rinnovo, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio per l'eventuale revoca.

4. In sede di prima applicazione, la regolarizzazione ai fini del presente regolamento delle occupazioni già in essere, senza la prescritta autorizzazione o concessione, ancorchè scaduta, e consolidate con l'uso nel tempo, dovrà avvenire entro il 31.03.1999, con le modalità e disposizioni dell'Amministrazione in concorso con gli Uffici di Polizia Municipale, tecnici e finanziari.

Art. 39

Disposizioni finali e rinvii

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. L'adozione dello stesso e delle principali incombenze in esso contenute, è resa nota mediante l'affissione di manifesti e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo alla sua massima pubblicizzazione.

3. Per quanto non disposto, si rinvia alle disposizioni di legge connesse e compatibili con la materia trattata nel presente Regolamento.